

telefono
fax
e-mail

Viale Stefano Franscini 17
091 814 36 74
091 814 44 89
dt-ulsa@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Servizi generali

Funzionario
incaricato

Stefano Rossini

**Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814 36 80
stefano.rossini@ti.ch

Ai Comuni del Canton Ticino
Ai Consorzi dei Comuni
Ai Patriziati
Alle Parrocchie
EOC, ACR, USI, SUPSI, ETT, ETL

Bellinzona

agosto 2012

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Modifiche alla Legge sulle commesse pubbliche ed al relativo regolamento d'applicazione

Gentili Signore,
Egregi Signori,

negli scorsi mesi la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) ed il relativo Regolamento d'applicazione (RLCPubb/CIAP) sono stati oggetto di modifiche che intendiamo presentarvi nel dettaglio affinché possiate tenerne conto nell'elaborazione di procedure d'appalto attuali e future. Vi invitiamo a trasmettere la presente comunicazione ai vostri progettisti affinché a loro volta siano a conoscenza delle novità in materia.

In allegato trasmettiamo l'estratto degli articoli normativi oggetto di modifiche.

Modifica art. 45 LCPubb – Sanzioni

Nell'intento di inasprire le sanzioni in caso di gravi violazioni in materia di appalti pubblici il Gran Consiglio ha adottato una modifica dell'art. 45 LCPubb e l'introduzione degli art. 45a e 45b attraverso i quali si è definita la possibilità di sanzionare i contravventori con pene pecuniarie. Questa misura va ad aggiungersi a quella già vigente che prevede l'esclusione dalle gare d'appalto pubbliche fino ad un massimo di 5 anni. A tal proposito ricordiamo che l'elenco delle ditte escluse dalle commesse pubbliche può essere consultato direttamente sul sito internet www.ti.ch/commesse. Le decisioni d'esclusione sono inoltre pubblicate sul Foglio Ufficiale.

Modifica art. 4 RLCPubb/CIAP – Definizioni

L'art. 4 del RLCPubb/CIAP è stato completato con l'aggiunta del cpv. 1bis con l'obiettivo di precisare che la fornitura dei materiali occorrenti alla realizzazione di un'opera edilizia o del genio civile rientra nella categoria delle commesse edili e artigianali e non tra quelle di fornitura secondo la LCPubb. La fornitura di alcuni materiali edili, quali ad esempio i prodotti di cava, richiede infatti una lavorazione assai importante sottoposta a specifici contratti collettivi di lavoro. In questo modo può essere verificata direttamente l'applicazione dei CCL vigenti nel rispettivo settore.

D'altro canto la completazione normativa permette di precisare ulteriormente il principio secondo cui una commessa non può essere suddivisa con lo scopo di eludere la procedura del pubblico concorso o subordinatamente del concorso a invito.

Modifica art. 11 RLCPubb/CIAP – Capitolato d'appalto e capitolato d'oneri

All'art. 11 è stato aggiunto il capoverso 5 nel quale è stato codificato il diritto delle associazioni di categorie di richiedere ed ottenere una copia del capitolato d'appalto o del capitolato d'oneri. Tale modifica si è resa necessaria anche in virtù di una recente sentenza che conferisce a determinate condizioni il diritto delle associazioni di categoria d'interporre ricorso nell'ambito dei concorsi pubblici.

Modifica art. 36 RLCPubb/CIAP – Subappalto

Con la modifica dell'art. 36 RLCPubb/CIAP si è inteso aumentare ulteriormente la possibilità di controllo dei subappaltatori da parte del committente con l'intento principale di verificare che vengano subappaltate solo le opere per le quali il committente ha espressamente previsto tale facoltà e che non si ricorra al meccanismo del subappalto del subappalto.

In concreto la ditta aggiudicataria è ora tenuta a fornire al committente a scadenze regolari la lista dei lavoratori impiegati sul cantiere (suoi e dei suoi subappaltatori). Il committente, per il tramite della direzione lavori, verifica la lista ricevuta e la trasmette alle autorità preposte alla verifica dei contratti collettivi di lavoro.

Se da un lato questa procedura comporta un ulteriore aggravio amministrativo essa consente di prevenire o comunque combattere in modo tempestivo eventuali abusi nell'ambito dei subappalti. La lista consegnata dall'azienda permette inoltre di monitorare la situazione relativa al prestito di manodopera regolata dall'art. 37 RLCPubb/CIAP.

Modifica art. 37 RLCPubb/CIAP – Prestito di manodopera

Con la modifica introdotta al cpv. 2 lett. c) dell'art. 37 si è inteso limitare il ricorso a personale interinale da parte delle ditte incaricate nell'ambito di appalti pubblici in virtù del principio secondo cui una commessa va in linea di principio eseguita in proprio dalla ditta aggiudicataria. Per il computo del personale interinale ammesso si rimanda al testo dell'articolo precisando che il numero di operai previsti per lo svolgimento della commessa è quello che sarà indicato dagli offerenti negli atti d'appalto nelle rispettive posizioni.

Modifica art. 41 RLCPubb/CIAP – Sicurezza sul lavoro

Il tema della sicurezza sui cantieri riveste un'importanza fondamentale a tutela della salute dei lavoratori. Allo scopo di porre ulteriormente l'accento su questo argomento si è inteso modificare l'art. 41 RLCPubb/CIAP attribuendo maggiori competenze in quest'ambito ai progettisti già dalla fase di sviluppo del progetto. Se da un canto l'ordinamento giuridico in materia di protezione della salute sul luogo di lavoro attribuisce una responsabilità diretta al datore di lavoro, nel caso specifico dei cantieri edili e del genio civile è indispensabile una coordinazione delle attività che può essere assunta solo dai progettisti rispettivamente dalla direzione lavori.

In quest'ordine d'idee si chiede ora al progettista di approfondire il concetto della sicurezza sul cantiere già in fase di pianificazione affinché al momento della redazione dei vari capitolati d'appalto siano già chiare le misure da adottare per ovviare, per quanto possibile, al rischio d'infortunio.

In sede di capitolato le misure previste dovranno essere esplicitate sotto forma di posizioni di capitolato il più possibile dettagliate (ponteggi, sostegni, protezioni, ecc.) così come nelle prescrizioni generali CPN 102 (indicazioni generali riguardanti le misure di sicurezza) ed al contempo riassunte nel documento riassuntivo "Strumento di pianificazione" edito dalla SUVA.

All'offerente viene chiesto di verificare le misure di sicurezza previste e di indicare se dagli atti di gara rileva mancanze palesi per rapporto alle misure di sicurezza previste.

La sicurezza sul cantiere dev'essere una preoccupazione costante di tutti gli attori che intervengono nell'esecuzione dei lavori. Per questo motivo si è previsto di far capo al "Piano sicurezza e salute sul cantiere" scaricabile dal sito www.suva.ch/pssc, uno strumento specifico allestito dalla SUVA per cantieri di una certa rilevanza (possono però essere usati anche altri sistemi di controllo della sicurezza purché garantiscano pari efficacia). Tale documento va redatto nella sua parte generale dalla direzione lavori ed in seguito trasmesso ai vari artigiani i quali a scadenze regolari lo aggiorneranno e lo ritrasmetteranno alla DL per verifica e integrazione con quelli delle altre maestranze attive sul cantiere. Per l'allestimento di questo strumento occorre prevedere una specifica posizione di capitolato indennizzando le ditte per l'impegno richiesto.

Modifica art. 59 RLCPubb/CIAP – Pagamenti

Con l'aggiunta del cpv. 2 dell'art. 59 si è voluto precisare il termine per il saldo delle fatture relative ad opere pubbliche.

Ricordiamo ai committenti ed ai progettisti che l'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti è a disposizione per consulenze ed informazioni generali riguardanti l'applicazione della LCPubb e del CIAP. All'indirizzo internet www.ti.ch/commesse è possibile trovare ulteriori informazioni inerenti l'applicazione della citata legge così come modelli di documenti occorrenti alla gestione della procedura di una commessa pubblica.

Distinti saluti.

Il Capoufficio:

Arch. Antonio Meucci

Il Tecnico responsabile:

Arch. Stefano Rossini

Allegati

Estratto BU 55/2011, BU 11/2012 e BU 30/2012

telefono
fax
e-mail

Viale Stefano Franscini 17
091 814 36 74
091 814 44 89
dt-ulsa@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento del territorio
Servizi generali

Funzionario
incaricato

Stefano Rossini

**Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti
6501 Bellinzona**

telefono
e-mail

091 814 36 80
stefano.rossini@ti.ch

Alle agenzie di lavoro
temporaneo attive
nel Canton Ticino

Bellinzona

agosto 2012

Ns. riferimento

Vs. riferimento

Modifica art. 37 RLCPubb/CIAP – Prestito di manodopera

Gentili Signore,
Egregi Signori,

Nel corso del mese di luglio il Consiglio di Stato ha adottato alcune modifiche al Regolamento d'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (RLCPubb/CIAP). È stato tra l'altro modificato l'art. 37 che regola il ricorso al prestito di manodopera a ditte che operano in cantieri pubblici (cantone, comuni, consorzi, patriziati, parrocchie, aziende pubbliche, ecc.).

Secondo la nuova disciplina le ditte possono far capo a personale interinale da impiegare sul cantiere solo nella misura seguente:

- per cantieri in cui la ditta impiega fino a 5 operai nessun interinale ammesso;
- per cantieri in cui la ditta impiega da 6 a 10 operai è ammesso un solo interinale;
- per cantieri dagli 11 operai è ammesso al massimo il 10% di interinali.

Per la determinazione del numero di operai impiegati sul cantiere fa stato la quantificazione che la ditta avrà indicato in sede d'offerta.

Ricordiamo che in base all'art. 36 cpv. 1 lett. c) RLCPubb/CIAP, pure oggetto di modifica recente, il committente è tenuto a richiedere agli artigiani la lista costantemente aggiornata degli operai impiegati nel cantiere con l'indicazione del relativo datore di lavoro. Tale lista verrà trasmessa alle autorità preposte al controllo del rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori.

Rammentiamo infine che qualora fossero riscontrati abusi nell'applicazione della Legge sulle commesse pubbliche l'Ufficio dei lavori sussidiati e degli appalti (ULSA) è tenuto ad avviare i necessari accertamenti ed applicare le rispettive sanzioni in virtù dell'art. 45 della legge stessa.

Invitiamo pertanto le agenzie interinali destinatarie della presente comunicazione a voler verificare con i propri clienti i limiti massimi d'impiego della manodopera interinale.

Per ogni ulteriore informazione vi invitiamo a voler contattare il numero 091 814 36 80 oppure l'indirizzo e-mail dt-ulsa@ti.ch.

Distinti saluti.

Il Capoufficio:

Arch. Antonio Meucci

Il Tecnico responsabile:

Arch. Stefano Rossini

Regolamento
di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb)
del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli
appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001
(del 12 settembre 2006)

Prestito di manodopera

Art. 37 ¹ Il concorrente deve di principio eseguire la commessa completa in proprio.

² La messa a disposizione di personale da una ditta all'altra è concessa alle seguenti condizioni:

- a) contratto di fornitura scritto tra la ditta fornitrice di manodopera e la ditta deliberataria del lavoro nel quale vengono definiti i reciproci rapporti e obbligazioni;
- b) il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta fornitrice di manodopera, di rispettare le condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro vigente nel Cantone per il tipo di commessa per i lavoratori messi a disposizione;
- c) la ditta deliberataria, per il periodo di durata del contratto deve vincolarsi solidalmente con chi mette a disposizione il personale nei confronti della committenza al rispetto dell'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello, per i lavoratori messi a disposizione dal prestatore;
- d) il prestito o la messa a disposizione della manodopera non deve superare il 25% del personale indicato dalla ditta deliberataria negli atti d'appalto per lo svolgimento della commessa. Entro tale limite, il prestito o la messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie interinali è disciplinato in funzione del numero di operai previsti per lo svolgimento della commessa:
 - sino a 5, nessun prestito è ammesso;
 - tra 6 e 10, è ammesso il prestito di un solo operaio;
 - più di 11, al massimo il 10% degli operai.

³ Informazioni sul numero dei dipendenti verranno verificate presso le associazioni di categoria o presso le commissioni paritetiche cantonali o presso l'Ufficio cantonale del lavoro.

⁴ La presente disposizione vale anche per le ditte che fanno capo a manodopera proveniente da aziende di collocamento e lavoro temporaneo.

⁵ Il prestito di manodopera dall'impresa consorziata al consorzio è ammesso senza restrizioni.

Legge sulle commesse pubbliche del 23 febbraio 2001 (LCPubb); modifica

(del 19 ottobre 2011)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 8 febbraio 2011 n. 6455 del Consiglio di Stato,

decreta:

I.

La Legge sulle commesse pubbliche del 23 febbraio 2001 (LCPubb) è modificata come segue:

Art. 25 lett. f) e g) (nuova)

- f) hanno i medesimi titolari di offerenti che non adempiono ai principi dell'art. 5 o sono controllati dalle stesse persone;
- g) hanno i medesimi titolari di offerenti esclusi ai sensi dell'art. 45 o sono controllati dalle stesse persone.

Art. 45 cpv. 1, 2 lett. e), f) e g), 3 e 4 (nuovi)

¹In caso di gravi violazioni della presente legge, il Consiglio di Stato infligge una congrua pena pecuniaria e/o può escludere il contravventore da ogni aggiudicazione per un periodo massimo di 5 anni.

²Sono considerate gravi violazioni:

- e) infrazioni alla Legge d'applicazione della Legge federale concernente condizioni lavorative e salariali minime per lavoratori distaccati in Svizzera e misure collaterali (LDist) e della Legge federale concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero (LLN);
- f) comportamenti tali da impedire un'effettiva e libera concorrenza o da ostacolarla in modo rilevante;
- g) la corruzione attiva o passiva ai sensi del Codice penale svizzero.

³La pena pecuniaria può raggiungere al massimo il 20% del valore della commessa.

⁴Le decisioni di esclusione sono rese pubbliche per il tramite del Foglio ufficiale.

Sanzioni al committente

Art. 45a (nuovo) ¹Il Consiglio di Stato può infliggere ai membri dell'autorità committente ed ai suoi ausiliari, che intenzionalmente si rendono colpevoli dell'inosservanza delle disposizioni della presente legge, una multa sino ad un massimo di fr. 20'000.-.

²Per opere sussidiate può pure essere decretata una riduzione o una revoca dei sussidi.

Art. 45b (nuovo) Per le contravvenzioni è applicabile la Legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 19 ottobre 2011

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **G. Guidicelli**

Il Segretario: **R. Schnyder**

LA SEGRETERIA DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordina la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi (ris. 12 dicembre 2011 n. 186).

Per la Segreteria del Gran Consiglio
Il Segretario generale: Rodolfo Schnyder

**Regolamento di applicazione
della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
del 15 marzo 2001 (del 12 settembre 2006); modifica**

(del 13 marzo 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.

Il Regolamento di applicazione della Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001, del 12 settembre 2006, è modificato come segue:

Art. 4 cpv. 1^{bis}(nuovo)

^{1bis}Salvo indicazioni particolari contenute nelle condizioni di gara, per esecuzione di opere di edilizia o genio civile si intende la fornitura e la posa di tutto quanto è necessario per rendere l'opera agibile. Sono escluse le forniture di attrezzature e/o beni mobili.

Subappalto

Art. 36 ¹Se gli atti di gara prevedono la possibilità di subappalto, valgono le seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve allegare all'offerta la distinta dei subappaltatori che con lui collaboreranno nell'esecuzione della commessa. Per ogni subappalto potrà essere indicato un solo nominativo. Tutti i subappaltatori indicati nell'offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge;
- b) il concorrente, con il consenso del committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore;
- c) il committente deve richiedere all'appaltatore la lista dei singoli contratti con i suoi subappaltatori e trasmetterla alle autorità preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori; a questo scopo l'appaltatore deve fornire al committente la lista regolarmente aggiornata dei lavoratori impiegati sul cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando i datori di lavoro di ognuno.

²Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. In caso di violazioni è responsabile l'appaltatore.

³Il committente che constata delle infrazioni alle condizioni previste dai cpv. 1 e 2 deve notificarle immediatamente all'Autorità di vigilanza (art. 61) e all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

⁴Qualora accertasse delle infrazioni alle norme contenute nel presente articolo, l'Autorità di vigilanza sottopone al Consiglio di Stato una proposta di sanzione ai sensi dell'art. 45 LCPubb.

Sicurezza sul lavoro

Art. 41 ¹Per le commesse edili, il committente deve indicare negli atti di appalto le misure di sicurezza proprie del cantiere pianificate per i lavori di costruzione.

²Per la pianificazione e la verifica dell'adeguatezza delle misure, quale lista di controllo, può essere utilizzato il formulario SUVA «Strumento di pianificazione».

³L'offerente, con l'inoltro dell'offerta, deve allegare una dichiarazione che attesti la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal capitolato e eventualmente ne proponga il completamento, questo ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza federale sui lavori di costruzione che regola le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro e la protezione della salute dei lavoratori.

⁴Il committente, se constata che all'offerta non è allegata la dichiarazione di cui al cpv. 3, ha l'obbligo di richiederla immediatamente, assegnando un termine di almeno 5 giorni per produrla.

⁵L'offerta è esclusa dalla procedura di aggiudicazione se il documento richiesto non è prodotto entro il termine impartito.

II.

La presente modifica è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 13 marzo 2012

Per il Consiglio di Stato

La Presidente: **L. Sadis**

Il Cancelliere: **G. Gianella**

**Regolamento di applicazione
della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001
e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
del 15 marzo 2001, del 12 settembre 2006; modifica**

(del 10 luglio 2012)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

decreta:

I.

Il regolamento di applicazione della legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20 febbraio 2001 e del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP) del 15 marzo 2001, del 12 settembre 2006, è modificato come segue:

**Capitolato
d'appalto e capi-
tolato d'oneri**

Art. 11 ¹Il capitolato d'appalto (condizioni e elenco prezzi) è riferito alle commesse edili e alle forniture: esso si basa sulle norme professionali in vigore ed è allestito secondo posizioni standardizzate e riconosciute dalle categorie professionali.

²Il capitolato d'oneri è proprio delle prestazioni di servizio: esso contiene le condizioni e una descrizione precisa delle prestazioni richieste dal committente in funzione degli obiettivi della commessa, basati per quanto possibile sulle norme professionali in vigore.

³I documenti di gara quali il capitolato d'appalto in due esemplari, piani, descrittivi, rapporti ecc., necessari all'allestimento dell'offerta, sono messi gratuitamente a disposizione dei concorrenti da parte del committente, in forma elettronica oppure cartacea; ai concorrenti che non inoltrano l'offerta possono essere addebitati i costi di riproduzione e spedizione di tali documenti.

⁴Il committente può far capo a consulenti esterni del ramo per l'allestimento dei documenti di gara.

⁵Su richiesta, il capitolato rispettivamente il capitolato d'oneri è messo gratuitamente a disposizione anche alle associazioni di categoria legittimate a rappresentare la professione interessata dalla commessa.

Subappalto

Art. 36 ¹Se gli atti di gara prevedono la possibilità di subappalto, valgono le seguenti condizioni:

- a) il concorrente deve allegare all'offerta l'elenco dei subappaltatori che con lui collaboreranno nell'esecuzione della commessa. Per ogni subappalto potrà essere indicato un solo nominativo. Tutti i subappaltatori indicati nell'offerta devono essere in possesso individualmente dei requisiti richiesti dalla legge;
- b) il concorrente, con il consenso del committente e in casi motivati, ha la facoltà di cambiare il subappaltatore;
- c) la verifica che i subappaltatori impiegati siano effettivamente quelli annunciati dall'appaltatore compete al committente, il quale controlla in particolare che non

vi sia subappalto del subappalto; a questo scopo l'appaltatore deve fornire al committente la lista regolarmente aggiornata dei lavoratori impiegati sul cantiere, da lui e/o dai suoi subappaltatori, indicando il nome e il datore di lavoro di ognuno. Il committente verifica in particolare che i nominativi dei subappaltatori corrispondano a quelli annunciati e da lui approvati e trasmette tempestivamente la lista alle autorità preposte al controllo del rispetto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori per le verifiche di loro competenza;

d) per ogni subappalto dev'essere allestito un contratto scritto che richiami in particolare l'applicazione delle condizioni previste nei rispettivi contratti collettivi di lavoro e nella legge sulle commesse pubbliche, nonché il divieto di ulteriori subappalti.

²Il subappalto di parte o di tutte le prestazioni già subappaltate (subappalto del subappalto) è vietato. In caso di violazioni sono responsabili sia chi ha subappaltato sia chi ha ricevuto il subappalto.

³Il committente che constata delle infrazioni alle condizioni previste dai cpv. 1 e 2 deve notificarle immediatamente all'Autorità di vigilanza (art. 61) e all'Ufficio per la sorveglianza del mercato del lavoro.

⁴Qualora accertasse delle infrazioni alle norme contenute nel presente articolo, l'Autorità di vigilanza sottopone al Consiglio di Stato una proposta di sanzione ai sensi dell'art. 45 della LCPubb.

Prestito di manodopera

Art. 37 ¹Il concorrente deve di principio eseguire la commessa completa in proprio.

²La messa a disposizione di personale da una ditta all'altra è concessa alle seguenti condizioni:

- a) contratto di fornitura scritto tra la ditta fornitrice di manodopera e la ditta deliberataria del lavoro nel quale vengono definiti i reciproci rapporti e obbligazioni;
- b) il contratto deve prevedere l'obbligo per la ditta fornitrice di manodopera, di rispettare le condizioni previste dal contratto collettivo di lavoro vigente nel Cantone per il tipo di commessa per i lavoratori messi a disposizione;
- c) la ditta deliberataria, per il periodo di durata del contratto deve vincolarsi solidalmente con chi mette a disposizione il personale nei confronti della committenza al rispetto dell'adempimento degli obblighi verso le istituzioni sociali, l'adempimento del pagamento delle imposte e del riversamento delle imposte alla fonte, il rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e dei contratti collettivi di lavoro vigenti nei Cantoni per categorie di arti e mestieri; dove non esistono, fanno stato i contratti nazionali mantello, per i lavoratori messi a disposizione dal prestatore;
- d) il prestito o la messa a disposizione della manodopera non deve superare il 25% del personale indicato dalla ditta deliberataria negli atti d'appalto per lo svolgimento della commessa. Entro tale limite, il prestito o la messa a disposizione della manodopera da parte di agenzie interinali è disciplinato in funzione del numero di operai previsti per lo svolgimento della commessa:
 - sino a 5, nessun prestito è ammesso;
 - tra 6 e 10, è ammesso il prestito di un solo operaio;
 - più di 11, al massimo il 10% degli operai.

³Informazioni sul numero dei dipendenti verranno verificate presso le associazioni di categoria o presso le commissioni paritetiche cantonali o presso l'Ufficio cantonale del lavoro.

⁴La presente disposizione vale anche per le ditte che fanno capo a manodopera proveniente da aziende di collocamento e lavoro temporaneo.

⁵Il prestito di manodopera dall'impresa consorziata al consorzio è ammesso senza restrizioni.

Sicurezza sul lavoro

Art. 41 ¹Per le commesse edili il progettista è tenuto a sviluppare un concetto di sicurezza per lo svolgimento del cantiere che preveda le misure proprie pianificate nelle varie fasi di lavoro.

²Le misure vanno riportate negli atti d'appalto sotto forma di posizioni di capitolato o indicazioni nelle prescrizioni affinché l'offerente possa avere un'idea il più possibile completa delle misure previste.

³L'offerente, con l'inoltro dell'offerta, deve allegare una dichiarazione che attesti la verifica dell'adeguatezza delle misure previste dal capitolato ai sensi dell'art. 3 dell'Ordinanza sui lavori di costruzione del 29 giugno 2005 e che dai documenti di gara non risultino mancanze palesi dal profilo della sicurezza sul lavoro.

⁴Per la pianificazione e la verifica dell'adeguatezza delle misure, quale lista di controllo, può essere utilizzato il formulario SUVA "Strumento di pianificazione".

⁵Il committente, se constata che all'offerta non è allegata la dichiarazione di cui al cpv. 3, ha l'obbligo di richiederla immediatamente, assegnando un termine di almeno 5 giorni per produrla.

⁶L'offerta è esclusa dalla procedura di aggiudicazione se il documento richiesto non è prodotto entro il termine impartito.

⁷Per cantieri di una certa complessità durante la fase dei lavori dovrà essere adottato un piano di sicurezza e salute sul cantiere coordinato tra la direzione dei lavori e tutte le ditte incaricate dall'appalto. Quale strumento operativo può essere utilizzato il «Piano di sicurezza e salute sul cantiere» elaborato dalla SUVA o strumenti simili.

Pagamenti

Art. 59 ¹Il pagamento della mercede deve avvenire in valuta, e di regola in CHF (franchi svizzeri).

²Il committente concorda con l'offerente un termine di pagamento, normalmente di 30 giorni, a contare dalla ricezione della fattura.

II.

La presente modifica viene pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra immediatamente in vigore.

Bellinzona, 10 luglio 2012

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: **M. Borradori**

Il Cancelliere: **G. Gianella**